

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.

PARTE SPECIALE òEö: I REATI RESIDUALI.

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione delle seguenti tipologie di reato:

Reati ex art. 25-octies

Si ritiene che l'Ente non abbia, nello svolgimento della propria attività, possibilità che, nel suo interesse o vantaggio, siano committibili i reati previsti dalla citata disposizione normativa, neppure quello di autoriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2015 e disciplinato dall'art. 648-ter 1 c. p.

Reati ex art. 25-decies

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Attività sensibili per la commissione del reato di intralcio alla giustizia (ex art. 25-decies)

L'attività maggiormente sensibile individuata con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni / a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" richiamato dall'art. 25-decies del d.lgs. 231/01 è la seguente:

Gestione dei procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrali.

Il reato potrebbe concretizzarsi nel caso in cui, al fine di salvaguardare l'interesse della Società siano fatte pressioni (con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità) a un amministratore, un dipendente o un terzo, che abbia la facoltà di non rispondere, affinché questi non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale ove fosse chiamato a testimoniare/rispondere.

Possono risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a "non rispondere" o a rispondere falsamente all'autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero), quando abbiano la facoltà di non rispondere.

Al di fuori dell'attività specifica sopra richiamata, il reato può essere commesso da qualsiasi soggetto, interno o esterno alla Società, anche al di fuori delle normali attività aziendali, ad esempio attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a testimoniare, in occasione di procedimenti penali, davanti alla autorità giudiziaria, ovvero con la coercizione o il condizionamento dello stesso al fine di indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Pertanto, si ritiene ugualmente importante, anche con riferimento a tale reato:

- richiamare i principi di massima collaborazione con le Autorità Pubbliche, nonché di accuratezza e veridicità nelle informazioni trasmesse, contenuti nel Codice Etico;
- rafforzare i principi etico-comportamentali del Codice Etico con specifici divieti e norme comportamentali utili a prevenire la commissione dei reati sopra menzionati.

Con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni / a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", coerentemente con i principi del Codice Etico, è espressamente vietato:

- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso del procedimento penale;
- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'autorità giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- accettare denaro o altra utilità, anche attraverso terzi esterni alla Società, se coinvolti in procedimenti penali;
- promettere o offrire denaro, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti penali o persone a questi vicini.

I Destinatari dovranno inoltre:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- avvertire tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- avvertire tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da utilizzare in procedimenti penali;
- esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o esercitare la facoltà di non rispondere, accordata dalla legge, se indagati o imputati in procedimenti penali.

Reati ex art. 25-undecies

Sulla base di quanto emerso dall'indagine preliminare, si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati ex art. 25-undecies che l'Associazione Forte di Bard ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali. Si rimanda alla Parte Generale del MOG per la descrizione puntuale di ciascuna fattispecie di reato.

- *Reati connessi alla gestione dei rifiuti*, previsti dall'art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006.

Attività sensibili per la commissione dei reati ambientali (ex art. 25-undecies)

Stante quanto premesso, l'attività sensibile individuata con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/01 è la seguente:

Smaltimento toner e materiale stampanti.

Con riferimento ai reati ex art 25-undecies del Decreto ("Reati ambientali"), si riportano di seguito alcune regole generali di comportamento e di controllo a presidio delle aree "sensibili" in materia di gestione ambientale.

Coerentemente con i principi del Codice Etico, è espressamente vietato:

- adottare comportamenti che possano costituire un reato compreso fra quelli considerati dal Decreto o che possano diventarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale in materia di gestione;
- in sede di realizzazione delle prescritte misure di controllo, perseguire l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse dell'Associazione Forte di Bard, il giudizio/parere degli Organismi di controllo.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, i soggetti sopra individuati dovranno inoltre attenersi alle seguenti regole generali di comportamento e di controllo.

- deve essere individuata la figura apicale aziendale anche in considerazione del settore di attività;
- ruoli e responsabilità devono essere definiti, documentati e comunicati;
- qualsiasi persona che esegua compiti rientranti nell'ambito delle attività sensibili con riferimento ai reati ambientali deve aver acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza delle quali devono essere conservate le relative registrazioni.
- Devono essere definiti e formalizzati i criteri e le responsabilità per l'identificazione delle disposizioni normative cogenti e delle altre prescrizioni applicabili nonché per l'identificazione e l'attuazione delle azioni e delle misure previste dalle stesse norme / prescrizioni con particolare riferimento.
- In fase di progettazione di lavori devono essere individuati e rispettati i requisiti normativi in campo ambientale, ove applicabili, con particolare riferimento ai punti sopra indicati;
- prima dell'avvio di lavori deve essere verificato l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni ambientali necessarie, ove applicabili;
- devono essere definite e formalizzate regole e responsabilità per l'identificazione e l'attuazione delle adeguate misure per affrontare le situazioni di potenziale emergenza ambientale.